

Firenze, - 9 MAG. 2014

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
VIA PUGLIESI 26
59100 PRATO (PO)

Prot. *qu-18294/2014*

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 911-3/2014
Revoca della risposta fornita alla consulenza giuridica n.911-10/2011 del
05/04/2012 notificata il 06/04/2012 presentata da
Associazione/Ordine ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
Codice Fiscale 92075580487
Istanza presentata il 16/12/2011*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 comma 2 del DPR n. 435 del 2001, la scrivente ha fornito il proprio parere con l'interpello n.911-10/2011 del 05/04/2012, che deve intendersi revocato.

Nella specie il contribuente ha posto il seguente

QUESITO

L'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato, con la consulenza giuridica n. 911-10/2011, chiedeva delucidazioni in merito all'applicazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 471/97, in relazione all'irrogazione della sanzione del 30%, nel caso in cui i versamenti annuali di imposte sul reddito venissero effettuati nei trenta giorni

successivi alle scadenze previste dal primo comma dell'art. 17 del D.P.R. 453/2001, senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione.

In particolare, l'Ordine professionale riferiva che alcuni contribuenti avevano ricevuto comunicazioni d'irregolarità da parte della competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, in relazione a pagamenti - a titolo di saldo e primo acconto Irpef eseguiti fra il 17 giugno ed il 16 luglio dei rispettivi anni di riferimento - di importi corrispondenti ai debiti risultanti dalle relative dichiarazioni dei redditi, senza conteggiare la maggiorazione dello 0,40%; tali comunicazioni contenevano l'irrogazione delle sanzioni calcolate sull'intero importo del versamento dovuto, invece che sulla sola parte del pagamento omesso corrispondente alla maggiorazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante riteneva che nel caso di versamento effettuato entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del debito, senza calcolare la maggiorazione dello 0,40%, la soluzione corretta fosse quella di assoggettare a sanzione, nella misura del 30%, unicamente l'importo degli interessi corrispettivi non versati.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la nota prot. 11337 del 5/4/2012, in risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 911-10/2011, la Scrivente, conformemente all'orientamento all'epoca vigente emergente dalla risoluzione n. 52/E del 24/4/2001, riteneva che il versamento effettuato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001, senza l'applicazione della maggiorazione, non fosse valido per usufruire della proroga prevista dal

legislatore, con la conseguenza che l'intero versamento fosse da considerarsi, a tutti gli effetti, tardivo.

A rettifica della risposta di cui sopra, si comunica che con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate, conformemente al parere dell'Avvocatura dello Stato del 2 luglio 2012, n. 263000, con il quale è stato chiarito che *"(...) il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che di conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato, come disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per l'ipotesi di versamento parziale tempestivo (...)"*, ha manifestato l'avviso secondo cui se è dovuta un'imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel c.d. "termine lungo", detto versamento non è da considerarsi tardivo ma semplicemente insufficiente; in tal caso, la sanzione del 30% deve essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).

In particolare, precisa la suddetta circolare al par. 1, che *"Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente (...). In tale ipotesi, il contribuente può comunque decidere di regolarizzare l'errore commesso mediante l'applicazione dell'istituto del ravvedimento, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472"*.

IL DIRETTORE REGIONALE

Gioianna Alessio

